



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Avviso per la formazione dell'albo delle librerie di qualità per il triennio 2024-2026, ai sensi del Decreto ministeriale n. 115 del 11 marzo 2021 concernente “Attuazione dell’art. 9 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, “*Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTA la Circolare n. 8 del 31 luglio 2024 dell’Ufficio di Gabinetto avente ad oggetto “*decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante Regolamento di organizzazione del ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance – Indicazioni sulla struttura organizzativa transitoria*” che ha inter alia precisato che “*Nelle more del perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024, le Direzioni generali, gli Uffici dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale e i Servizi già afferenti al Segretariato generale continuano a svolgere regolarmente le loro funzioni e operano nell’ambito del competente Dipartimento, individuato sulla base delle funzioni attribuite dal nuovo regolamento di organizzazione*”;

VISTA la legge 13 febbraio 2020, n. 15, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura*”, e in particolare, l’articolo 9, il quale ha previsto che, al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, sia istituito, presso il Ministero della cultura, l’albo delle librerie di qualità, nel quale sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della cultura, che disciplina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche le modalità di formazione e tenuta dell’albo, da pubblicare in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell’ambito del sito internet istituzionale del predetto Ministero;

VISTA, altresì, il citato articolo 9, ai sensi del quale l’iscrizione nell’albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di “libreria di qualità”;

VISTO il decreto ministeriale n. 115 dell’11 marzo 2021 concernente “*Attuazione dell’articolo 9 della*





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura», e, in particolare, l'articolo 4, il quale prevede che le domande d'iscrizione all'albo siano esaminate da una Commissione nominata dal Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura, che la presiede, e composta altresì dal Presidente del Centro per il libro e la lettura, da un esperto designato di comune accordo dalle associazioni rappresentative degli editori, da tre rappresentanti scelti dalle associazioni dei librai di comune accordo rappresentative delle tre aree geografiche nord, centro, sud del Paese e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

VISTO il decreto ministeriale n. 660 del 4 ottobre 2021 recante “Istituzione della Commissione di valutazione per l'albo delle librerie di qualità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 115 del 11 marzo 2021 concernente “Attuazione dell'articolo 9 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura»”.

CONSIDERATA la necessità di procedere alla raccolta delle candidature delle librerie per la formazione dell'albo delle librerie di qualità per il triennio 2024-2026;

DECRETA

Articolo 1

(Albo delle librerie di qualità – triennio 2024-2026)

1. L'iscrizione all'albo delle librerie di qualità per il triennio 2024-2026, istituito presso il Ministero della cultura ai sensi dell'art. 9 della Legge 13 febbraio 2020, n. 15, e del Decreto ministeriale n. 115 del 11 marzo 2021, è riservata alle librerie in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3 del presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 e 3, della legge, l'iscrizione all'albo ha validità di tre anni, rinnovabile, a domanda, per il successivo triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti stabiliti dall'art. 3 del presente decreto e dà il diritto di utilizzare il marchio “librerie di qualità”, concesso al punto vendita, senza diritto d'uso per l'impresa esercente.

Articolo 2

(Termini e modalità di presentazione delle istanze)

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo per il triennio 2024-2026 le librerie dovranno trasmettere, a partire dal 4 ottobre 2024 ed entro il termine tassativo del 29 novembre 2024, esclusivamente all'indirizzo albolibrerie@pec.cultura.gov.it, l'istanza debitamente compilata sulla base del formulario annesso al presente avviso (“Formulario ALBOLIBRERIE 2024 con Linee guida.docx”), in cui verranno





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

inserite le seguenti informazioni:

- dati del punto vendita richiedente;
 - dati del rappresentante legale;
 - dati concernenti i requisiti stabiliti per l'iscrizione all'albo;
 - dichiarazione di adesione al Patto locale per la lettura, ove già stipulato.
2. Oltre all'istanza debitamente sottoscritta con firma digitale, ovvero con firma olografa accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore, il messaggio di posta elettronica certificata dovrà contenere anche, debitamente compilata, la tabella parimenti allegata al presente avviso ("Tabella ALBOLIBRERIE 2024.xlsx"), la cui struttura non potrà essere modificata in alcuna delle sue parti.

Articolo 3

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Il possesso dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'albo è accertato mediante l'esame delle informazioni fornite nel formulario e nella tabella di cui al precedente articolo 2, comma 1, nonché dei documenti allegati, inviati all'amministrazione procedente nelle forme prescritte nel medesimo articolo.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge, per l'iscrizione all'albo i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) svolgere da almeno tre anni un'attività economica di vendita di libri in percentuale corrispondente ad almeno il 60% del fatturato totale dell'esercizio richiedente, in locali idonei all'attività di vendita libri. Tale attività deve essere svolta in via permanente e continuativa per 12 mesi all'anno con presenza di personale addetto al servizio diretto alla clientela e garantire un orario di apertura al pubblico di almeno trenta ore settimanali;
 - b) esporre nel punto vendita un assortimento congruo e diversificato di titoli rappresentativi dell'editoria italiana, anche in riferimento alla eventuale specialità della propria offerta, comprese edizioni economiche di opere qualificate e pubblicazioni di marchi editoriali di media o minore diffusione;
 - c) svolgere un servizio di qualità che tenga conto della realizzazione degli eventi culturali, programmati anche in considerazione della specificità del territorio, dei caratteri sociali e geografici di riferimento in relazione alla dimensione urbana di quartiere, alle periferie delle città più grandi e alla realtà dei centri minori. La qualità del servizio è valutata altresì con specifico riguardo:
 - i) alla presentazione dei libri e alle manifestazioni finalizzate all'avvicinamento alla lettura, da parte, in particolare, di bambini e ragazzi;
 - ii) alla organizzazione di incontri nelle scuole;





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

- iii) alla recensione di libri anche online;
 - iv) alla collaborazione con le biblioteche del territorio e con i circoli di lettura anche, relativamente a quest'ultimi, con l'offerta, ove possibile, di ospitalità per la realizzazione di determinati eventi;
 - d) di aver aderito ai patti locali per la lettura o aver dichiarato la mancata stipulazione del patto nel territorio di riferimento.
3. Le dichiarazioni relative ai requisiti stabiliti dal comma 2 sono rese ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 4

(Commissione di valutazione e pubblicazione dell'albo)

1. Le istanze di iscrizione all'albo sono esaminate da una Commissione nominata dalla Direttrice generale Biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura.
2. Alle attività di supporto per il funzionamento della Commissione provvede la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore.
3. La Commissione approva l'elenco degli iscritti all'albo entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande.
4. L'albo è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore in modalità accessibile.
5. L'iscrizione ottenuta in sede di applicazione del presente Avviso ha effetto per il triennio 2024-2026.

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dott.ssa Paola Passarelli)

